

COORDINAMENTO NAZIONALE

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA

recapiti: 347 8797761 / 339 4928721 - fax 06 62201866 - e-mail: specializzandi@pinellischifani.com

ROMA 00186 - PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2

MEDICI SPECIALIZZANDI dal 1994 al 2006

Lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI, in unione al network di studi legali sotto il COORDINAMENTO NAZIONALE degli AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA, fiduciario del Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), ex Segretariato Italiano Medici Specializzandi (S.I.M.S.), ha in questi ultimi anni patrocinato avanti alle competenti Autorità giurisdizionali oltre 5.200 ricorsi di medici in formazione specialistica nel periodo ante 2006, a tutela del loro diritto al riconoscimento dell'“adequata remunerazione”, dell'applicazione retroattiva del D.lgs. 368/99, del recupero delle differenze retributive e corresponsione dei contributi previdenziali, nonché del risarcimento dei danni subiti ovvero della rideterminazione annuale e riparametrazione triennale delle borse di studio in funzione perequativa e di adeguamento al costo della vita.

Attualmente, si sono succedute pronunzie favorevoli per centinaia di medici da parte dei Tribunali di Torino, Novara, Ferrara e Brescia, mentre sono in corso i giudizi d'appello. Il Tribunale di Pisa ha di recente trasmesso gli atti di causa alla Corte Costituzionale. Sono inoltre in corso contatti e si è già svolta una sessione avanti la Commissione Europea per valutare la possibilità di trasmissione della questione avanti la Corte di Giustizia Europea.

A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, i medici in formazione specialistica sono inquadrati con un contratto di formazione specialistica e percepiscono dalle rispettive Università una remunerazione di euro 25.000,00 circa per ogni anno di corso, compresi oneri contributivi ai fini previdenziali e copertura assicurativa dei rischi professionali e infortuni.

In realtà tali diritti erano stati già riconosciuti con il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 che, lasciando così inattuata la Direttiva 93/16/CEE, sono rimasti sospesi sino all'anno accademico 2006-2007.

I medici che hanno frequentato il corso di specializzazione prima del 2006 hanno percepito solamente una borsa di studio pari a euro 11.000,00 annui lordi, senza alcun diritto a ferie, pensione, maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altra attività lavorativa e senza garanzie sulla qualità della formazione specialistica.

La sentenza della Corte di Cassazione del 18/08/11 n. 17350 si è espressa in merito alla specifica posizione dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici 1982/1991 senza ricevere neanche la borsa di studio mensile, ma sancisce un principio valido anche per il periodo successivo laddove afferma che il diritto al risarcimento dei danni per la mancata attuazione da parte dello stato italiano per le direttive comunitarie non si prescrive finché rimane inattuata la norma che riconosce in loro favore la remunerazione per periodo di specializzazione svolto.

La Suprema Corte ha infatti affermato il principio di diritto secondo cui “*nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statale cagiona*

l'obbligo risarcitorio de die in die” e in modo altrettanto chiara è affermato che “*qualora intervenga un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verifica delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio*”.

La generalità del principio enunciato dalla Corte Suprema fa ritenere che, nonostante sia stato affermato per il periodo precedente, deve considerarsi valido e applicabile anche per le posizioni dei medici in formazione specialistica dal 1994 al 2006.

Sulla base di tali presupposti e per porre fine a questa atavica ingiustizia e così dare la possibilità di ottenere le differenze retributive a tutti i medici in formazione specialistica dal 1994 al 2006, sulla base del rapporto di convenzione con il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), ex Segretariato Italiano Medici Specializzandi (S.I.M.S.), lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI, in unione al network di studi legali sotto il COORDINAMENTO NAZIONALE degli AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA, ritiene di **riaprire i termini di adesione all'azione collettiva fino al 15 dicembre 2011** da presentare avanti al Tribunale Civile di Roma la cui più recente giurisprudenza determina il risarcimento del danno in una somma pari a euro 11.103,82 per ognuno dei quattro o cinque anni di scuola di specializzazione, oltre rivalutazione ed interessi.

Prendendo contatto con il Coordinamento Nazionale si potrà ricevere qualsiasi chiarimento e documentazione e i professionisti incaricati potranno adeguatamente operare una valutazione della singola posizione e al fine dell'eventuale adesione all'azione collettiva, seguendo le istruzioni fornite ai recapiti sopra indicati, verrà fornita la necessaria documentazione da compilare e sottoscrivere.

Nonostante i notevoli aumenti delle spese di giustizia presenti nelle recenti finanziarie, grazie al rapporto convenzionale con il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), il Coordinamento Nazionale del network legale può garantire una quota di adesione pari ad **€ 300,00 (trecento/00)** cadauno, oltre oneri di legge, a titolo di acconto e spese da corrispondersi secondo le indicazioni ricevute telematicamente e telefonicamente, unitamente alla sottoscrizione di apposito patto, valido nel grado di giudizio, secondo cui sarà dovuta la **percentuale del 10 (dieci) % sulla somma attribuita SOLO IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA CONTROVERSIA** (esito positivo è inteso qualsiasi esito da cui deriva per il cliente un'utilità economica come la transazione, definizione legislativa o normativa o altro; in caso di esito negativo nulla sarà dovuta; sarà dovuta la tariffa forense in caso di rinuncia o revoca dell'incarico in corso).

N.B.: tale ricorso è rivolto esclusivamente a chi non ha intentato in passato altra azione legale tanto presso il giudice del lavoro quanto in sede civilistica.